



Cassazione. Se prende in carico il paziente il giovane medico risponde degli errori

Specializzandi senza immunità

I medici specializzandi che stanno completando la formazione negli ospedali sotto la guida del tutor, se commettono **errori professionali** dopo aver accettato di occuparsi di un paziente, rischiano l'incriminazione, la condanna penale e anche la condanna al risarcimento dei danni alla parte civile, senza poter invocare a difesa lo status di specializzandi o la responsabilità del tutor. Lo ha statuito la Cassazione (sentenza 6981/12) che ha confermato due mesi di reclusione e a una provvisoria di 50 mila euro per una ex specializzan-

da del Policlinico di Roma. Il giovane medico aveva accettato di seguire un bambino con problemi di vista, cefalee e vomito ma poi aveva commesso, stando alla sentenza, «macroscopici errori» trascrivendo male nella cartella clinica la diagnosi e senza dare nemmeno rilievo ai sintomi manifestati dal piccolo. In questo modo concorse, insieme all'imperizia di un radiologo, ad aggravare la malattia del bambino, che soffriva di un tumore del quale i due medici non si erano accorti. Per questo l'asportazione avvenne con ritardo causan-

do danni irreparabili. L'imputata si era difesa sostenendo che «l'attività formativa dei medici si svolge sotto la guida dei tutori». I supremi giudici le hanno replicato che «il medico specializzando non è presente nella struttura per la sola formazione professionale, la sua non è una mera presenza passiva, nè lo specializzando può essere considerato un mero esecutore di ordini del tutore anche se con gode di piena autonomia; si tratta di una autonomia che non può essere sconosciuta, trattandosi di persone che hanno conseguito una

laurea in medicina e chirurgia e, pur tuttavia, essendo in corso la formazione specialistica, l'attività non può che essere caratterizzata da limitati margini di autonomia in una attività svolta sotto le direttive del tutore». «Ma tale autonomia - prosegue la Cassazione - seppure vincolata, non può che ricondurre allo specializzando le attività da lui compiute; e se lo specializzando non è (o non si ritiene) in grado di compierle deve rifiutarne lo svolgimento perché diversamente se ne assume le responsabilità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul conto del coniuge sequestro con limiti

Specializzandi senza immunità

IL GLOBO DI VITA DEL DOCUMENTO

LA NUOVA RIFORMA DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE

LA RICERCA IMPROVVISI NEL 2012

LA SCIENTIFICITÀ DEI RAPPORTI TRA PRIMI E P.A. DOPO LA L. 182/2011

IDONDEA: AL LAVORO I LAVORATORI DIFICILI

CATTURA DELLA RICERCA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

IL MONDO SARÀ PIÙ IMPREDETO

IL MONDO SARÀ PIÙ IMPREDETO